

Gazzetta ufficiale

C 473

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

13 dicembre 2022

Sommario

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

2022/C 473/01	Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2022, relativa al rafforzamento della prevenzione attraverso l'individuazione precoce: un nuovo approccio dell'UE allo screening dei tumori, che sostituisce la raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2022/C 473/02	Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2433 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2428 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran	11
2022/C 473/03	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran	13
2022/C 473/04	Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	14
2022/C 473/05	Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	15

IT

2022/C 473/06	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	16
---------------	--	----

Commissione europea

2022/C 473/07	Tassi di cambio dell'euro — 12 dicembre 2022	18
---------------	--	----

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 473/08	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	19
---------------	--	----

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2022

relativa al rafforzamento della prevenzione attraverso l'individuazione precoce: un nuovo approccio dell'UE allo screening dei tumori, che sostituisce la raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio

(2022/C 473/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione, l'educazione e il monitoraggio in ambito sanitario.
- 2) Lo sviluppo ulteriore dei programmi di screening dei tumori dovrebbe essere attuato in conformità del diritto nazionale e delle responsabilità nazionali e regionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, in linea con l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 3) Il cancro è una delle principali malattie e cause di morte in tutta l'Europa. Secondo le stime, nel 2020 nell'Unione è stato diagnosticato un cancro a 2,7 milioni di persone. Estrapolando i dati relativi al 2020, si stima che un cittadino dell'Unione su due svilupperà un cancro nel corso della propria vita, con conseguenze durature sulla qualità della vita, e che solo la metà dei malati di cancro sopravvivrà.
- 4) La raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio ⁽¹⁾ formula raccomandazioni per lo screening dei tumori nell'Unione, incoraggia gli Stati membri dell'UE ad attuare programmi di screening di popolazione con garanzie di qualità ed è stata determinante per migliorare lo screening dei tumori e garantire che la grande maggioranza delle persone nelle fasce di età interessate, appartenenti a tutti i gruppi socio-economici e in tutto il territorio, abbia accesso a screening organizzati.
- 5) Inoltre, sono stati discussi la governance, i requisiti organizzativi e la valutazione dello screening dei tumori e sono state condivise informazioni a livello dell'Unione, insieme all'esperienza acquisita tramite le azioni sullo screening dei tumori sostenute dal programma dell'UE per la salute ⁽²⁾.

⁽¹⁾ G.U. L 327 dell'16.12.2003, pag. 34.

⁽²⁾ <https://www.ipaac.eu/>

- 6) Lo screening permette di individuare i tumori in una fase precoce o eventualmente addirittura prima che diventino invasivi. In tal modo è possibile trattare alcune lesioni in modo più efficace e offrire ai pazienti maggiori possibilità di guarigione. L'indicatore principale dell'efficacia dello screening è una riduzione della mortalità dovuta alla malattia o dell'incidenza dei tumori invasivi.
- 7) I dati dimostrano l'efficacia dello screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina, del colon-retto, (in misura limitata) della prostata e del carcinoma polmonare, nonché del carcinoma gastrico in determinate circostanze. Per valutare la fattibilità di un programma di screening andrebbero utilizzati tutti i criteri di Wilson e Jungner ⁽³⁾ relativi a uno screening responsabile nonché i criteri aggiuntivi stabiliti dall'OMS ⁽⁴⁾.
- 8) Il processo di screening consiste nel sottoporre ad esami persone in cui non sono stati rilevati sintomi, allo scopo di individuare patologie. A parte gli effetti benefici per quanto concerne la mortalità dovuta alla malattia e l'incidenza dei tumori invasivi, il processo di screening ha anche limiti intrinseci che possono avere effetti negativi per la popolazione interessata. Tra questi vi sono i risultati falsi positivi, che possono causare ansia e richiedere ulteriori test che possono comportare potenziali rischi, e i risultati falsi negativi, che forniscono una falsa rassicurazione e comportano ritardi nella diagnosi, eccesso di diagnosi (ad es. individuazione di un cancro che non dovrebbe causare sintomi nel corso della vita del paziente) e conseguente eccesso di trattamento. Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli di tutti i benefici e i rischi potenziali dello screening relativo a un determinato tipo di tumore prima di iniziare un nuovo programma di screening organizzato. Inoltre tali benefici e rischi devono essere presentati in modo comprensibile, così da consentire ai singoli cittadini di fornire un consenso informato per la partecipazione ai programmi di screening.
- 9) Vanno presi in considerazione gli aspetti etici, giuridici, sociali, medici, organizzativi e socio-economici, nonché quelli connessi alla parità di genere e alle capacità e risorse dell'assistenza sanitaria, prima di poter prendere decisioni relative all'attuazione di programmi di screening dei tumori.
- 10) È opportuno tenere in debita considerazione le esigenze specifiche di uomini e donne, degli anziani, delle persone con disabilità, dei gruppi svantaggiati o emarginati, ad esempio le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, delle persone difficili da raggiungere e di coloro che non rispondono all'invito a sottoporsi a screening, dei gruppi a basso reddito, dei sopravvissuti al cancro e degli individui che possono essere maggiormente esposti al rischio di sviluppare un cancro o forme più gravi di cancro per ragioni particolari, ad esempio le persone con predisposizione genetica o familiare, le persone con patologie epatiche croniche o le persone soggette a rischi legati allo stile di vita, all'ambiente e al lavoro.
- 11) Si dovrebbe inoltre tenere debitamente conto delle esigenze individuali delle persone con disabilità per quanto riguarda il sostegno o assistenza speciale per accedere allo screening dei tumori o le strutture cliniche adatte, nonché delle esigenze delle persone in zone remote che hanno gravi difficoltà a raggiungere i servizi di screening oncologico nelle loro regioni.
- 12) I vantaggi per la sanità pubblica e un buon rapporto costi-benefici di un programma di screening, compreso il potenziale impatto in termini di risparmi per i sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine, sono possibili se il programma è applicato con un approccio graduale, in modo organizzato e sistematico, con una copertura della popolazione interessata e conformemente agli orientamenti europei basati su dati comprovati e aggiornati, con garanzie di qualità che dovrebbero assicurare un monitoraggio adeguato della qualità dei programmi di screening.
- 13) Il rapporto costi-benefici dello screening dei tumori dipende da vari fattori quali l'epidemiologia, le spese sostenute, il modo in cui l'assistenza sanitaria è organizzata e fornita nonché una partecipazione sufficientemente elevata del gruppo interessato.
- 14) Per un'attuazione sistematica occorrono governance, un'organizzazione dotata di un sistema di chiamata e di conferma, con garanzie di qualità a tutti i livelli, nonché un servizio accessibile, disponibile, efficace e appropriato di diagnosi, di terapia e di assistenza successiva sulla base di orientamenti basati su dati comprovati.
- 15) Per gestire programmi di screening organizzati occorrono sistemi di dati appropriati. Tali sistemi dovrebbero comportare la disponibilità di un elenco di tutte le categorie di destinatari dei programmi di screening, nonché di dati su tutti i test di screening, le relative valutazioni e le diagnosi finali, compresi i dati relativi allo stadio della malattia quando il cancro è individuato attraverso il programma di screening.

⁽³⁾ Wilson JMG, Jungner G; Principles and Practice of Screening for Disease, World Health Organization, 1968

⁽⁴⁾ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/270163/PMC2647421.pdf>

- 16) Tutte le procedure relative a raccolta, archiviazione, trasmissione e analisi dei dati dei registri medici e degli altri strumenti ufficiali nazionali e regionali coinvolti devono essere pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽⁵⁾. Inoltre tali procedure dovrebbero promuovere l'allineamento e l'interoperabilità, se del caso, con le procedure relative a raccolta, archiviazione e trasmissione dei dati già sviluppate nel quadro di altre iniziative, tra cui le reti europee di riferimento dedicate al cancro.
- 17) La comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana ha stabilito i principi per contribuire a garantire l'interoperabilità con sistemi di raccolta, archiviazione e trasmissione dei dati già sviluppati nel quadro di altre iniziative ⁽⁶⁾, nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
- 18) Uno screening di qualità comporta l'analisi della metodologia e dei risultati dello screening, nonché la rapida comunicazione dei risultati alla popolazione e ai responsabili dello screening.
- 19) Tale analisi è agevolata se i dati dello screening e le informazioni adeguate sono collegati e interoperabili con i registri dei tumori e con i dati sull'incidenza e sulla mortalità. L'uso secondario dei dati provenienti dai programmi di screening è una risorsa preziosa per la ricerca sul cancro e per il progresso tecnologico nelle cure oncologiche, in particolare se combinato con altre fonti di dati come quelli genomici. Tali dati secondari potrebbero essere ottenuti nell'ambito delle infrastrutture digitali europee e nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
- 20) Un'adeguata formazione del personale costituisce un'indispensabile premessa per uno screening di alta qualità.
- 21) Sono stati fissati specifici indicatori per le prestazioni dei test di screening dei tumori. Tali indicatori dovrebbero essere regolarmente controllati.
- 22) Al fine di assicurare un'organizzazione e un controllo della qualità adeguati in tutti gli Stati membri, è molto importante disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. I fondi europei stanziati a titolo della politica di coesione, in particolare del Fondo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, come pure il programma «UE per la salute» e «Orizzonte Europa», potrebbero essere mobilitati allo scopo di cofinanziare parte delle spese e degli investimenti necessari, anche nel settore della ricerca.
- 23) Occorre prendere misure per garantire una parità d'accesso allo screening di qualità tenendo in debito conto l'eventuale necessità di concentrarsi su determinati gruppi socioeconomici o zone svantaggiate dal punto di vista dell'accesso a strutture di assistenza sanitaria.
- 24) Dal punto di vista etico, giuridico e sociale è indispensabile che lo screening dei tumori sia proposto a persone che non presentano sintomi, debitamente informate, solo se i benefici e i rischi della partecipazione al programma di screening sono ben noti — e i benefici sono superiori ai rischi — e se il rapporto costi-benefici dello screening è accettabile. Tale valutazione dovrebbe essere parte integrante dell'attuazione a livello nazionale.
- 25) I metodi di screening che attualmente rispettano queste condizioni rigorose sono elencati nell'allegato.
- 26) I test di screening elencati nell'allegato dovrebbero essere proposti come screening di popolazione solo se il programma di screening soddisfa i criteri relativi a uno screening responsabile elaborati da Wilson e Jungner nonché i criteri aggiuntivi stabiliti dall'OMS. Inoltre, i test di screening dovrebbero essere proposti nel contesto di programmi di screening organizzati solo in presenza di garanzie di qualità a tutti i livelli e se sono disponibili informazioni attendibili circa i benefici e i rischi, risorse adeguate per lo screening, un controllo basato su procedure diagnostiche complementari e, se necessario, un trattamento per i pazienti risultati positivi al test di screening.

⁽⁵⁾ GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽⁶⁾ Ad esempio, nell'ambito di tale comunicazione: registri dei tumori, altri sistemi nazionali e regionali d'informazione sul cancro, il sistema europeo d'informazione sul cancro, le reti europee di riferimento e altre infrastrutture e fonti di dati pertinenti.

- 27) Inoltre, i test di screening elencati nell'allegato, in particolare quelli del carcinoma polmonare, prostatico e gastrico, possono essere attuati con un approccio graduale per garantire una pianificazione, una sperimentazione e una diffusione progressive e adeguate dei programmi di screening nell'ambito delle priorità nazionali. Lo screening sarà attuato con il sostegno di orientamenti europei basati su dati comprovati e programmi di garanzia della qualità per aiutare a garantire la diffusione e il monitoraggio dei programmi di screening. Va rilevato che, nell'attuare nuovi programmi di screening, occorre tenere conto dei contesti nazionali, ossia delle risorse umane e finanziarie, dell'accessibilità economica e della capacità di assistenza sanitaria negli Stati membri.
- 28) I test di screening raccomandati nell'allegato dovrebbero essere presi in attenta considerazione; la decisione, da parte degli Stati membri, di introdurre tali test dovrebbe basarsi sulla disponibilità di competenze professionali, sulla definizione di priorità in termini di risorse umane e finanziarie nonché sulla capacità di assistenza sanitaria di ciascuno Stato membro e sulla disponibilità di orientamenti europei e di programmi di garanzia della qualità per monitorare la qualità dei programmi di screening.
- 29) L'introduzione di nuovi programmi o tecniche di screening dei tumori che comportano l'uso di radiazioni ionizzanti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom ⁽⁷⁾, anche per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri di garantire che i professionisti interessati ricevano una formazione adeguata sugli aspetti di radioprotezione della tecnica, sull'attuazione di programmi di garanzia della qualità e sul controllo della qualità delle attrezzature radiologiche, sulla valutazione delle dosi di radiazioni e sulla definizione di livelli diagnostici di riferimento, e la garanzia del coinvolgimento dello specialista in fisica medica nell'ottimizzazione delle procedure di imaging.
- 30) Le metodologie in materia di screening sono in continua evoluzione. L'applicazione di metodologie di screening raccomandate dovrebbe pertanto essere accompagnata da simultanee, sistematiche valutazioni della qualità, dell'applicabilità e del rapporto costi-benefici di nuovi metodi, ove ciò sia giustificato dai dati disponibili. I lavori in corso e futuri, compreso lo sviluppo di orientamenti europei e programmi di garanzia della qualità, possono portare all'individuazione di nuovi metodi e nuovi approcci di screening che infine potrebbero sostituire o integrare i test elencati nell'allegato o essere applicati ad altri tipi di tumori.
- 31) La cooperazione tecnica internazionale, in particolare nel quadro dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS, può contribuire a migliorare i programmi e gli orientamenti di screening nell'UE e nel mondo.
- 32) Attraverso il regolamento 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA), l'Unione europea può sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri al fine di fornire evidenze dal mondo reale relative alla diagnostica utilizzata per integrare i programmi di prevenzione o di screening.
- 33) Il 28 maggio 2008, nelle conclusioni del Consiglio «Riduzione dell'incidenza dei tumori», la Commissione è stata invitata a esaminare gli ostacoli che si frappongono al successo dell'applicazione di metodi di screening comprovati e a garantire agli Stati membri un sostegno scientifico e professionale a medio e lungo termine nell'attuazione della raccomandazione 2003/878/CE.
- 34) Nel maggio 2017 la seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione 2003/878/CE ha raccomandato di aggiornare tale raccomandazione, in quanto dal 2003 erano stati convalidati e introdotti negli Stati membri dell'UE nuovi test e protocolli di screening, e di includere politiche per l'aggiornamento regolare degli orientamenti sullo screening dei tumori e delle relazioni di attuazione.
- 35) Il 22 aprile 2021, attraverso il suo meccanismo di consulenza scientifica, la Commissione ha dato mandato al gruppo dei consulenti scientifici di alto livello di preparare pareri a carattere scientifico sul miglioramento dello screening dei tumori in tutta l'Unione, concentrandosi in particolare sugli aspetti seguenti: i) il modo in cui garantire che i programmi di screening esistenti del carcinoma della cervice uterina, del colon-retto e della mammella integrino le conoscenze scientifiche più avanzate; ii) la base scientifica che permette di estendere i programmi di screening dei tumori ad altri tumori, ad esempio il carcinoma polmonare, prostatico e gastrico, e la loro fattibilità in tutta l'Unione; e iii) i principali elementi scientifici da considerare per ottimizzare lo screening dei tumori basato sul rischio e la diagnosi precoce in tutta l'Unione.

⁽⁷⁾ GUL 13 dell'17.1.2014, pag. 1.

⁽⁸⁾ GUL 458 dell'22.12.2021, pag. 1.

- 36) Il 30 giugno 2021 la Commissione ha lanciato i nuovi orientamenti europei basati su dati comprovati e un programma di garanzia della qualità per il carcinoma della mammella ⁽⁹⁾ e ha presentato il sistema europeo d'informazione sul cancro ⁽¹⁰⁾ come sistema fondamentale per il monitoraggio e la previsione dell'incidenza del cancro.
- 37) Il 10 dicembre 2021 le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'Unione europea della salute hanno ricordato che le insicurezze sanitarie, economiche e sociali dovute alla pandemia di COVID-19 hanno perturbato i programmi di promozione e prevenzione in materia di salute e hanno inciso negativamente sull'accesso alla diagnosi precoce e al trattamento del cancro in momenti in cui gli ospedali erano sottoposti a considerevole pressione, con effetti negativi sull'incidenza del cancro e sui tassi di sopravvivenza alla malattia.
- 38) In tali conclusioni del Consiglio, la Commissione è stata inoltre invitata a garantire, se del caso, l'effettiva attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro e a sostenere gli Stati membri nell'attuazione di azioni efficaci di lotta contro il cancro ricorrendo a strumenti opportuni, valutando anche se presentare una proposta per aggiornare la raccomandazione 2003/878/CE.
- 39) Il 3 febbraio 2021 la comunicazione della Commissione «Piano europeo di lotta contro il cancro» (COM (2021) 44 final) ha annunciato lo sviluppo di un nuovo programma di screening dei tumori sostenuto dall'UE per aiutare gli Stati membri a garantire che il 90 % della popolazione dell'UE che soddisfa i requisiti per lo screening del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto abbia la possibilità di sottoporvisi entro il 2025. Il programma sarà sostenuto con finanziamenti dell'Unione e si concentrerà sui miglioramenti da apportare in tre ambiti chiave: accesso, qualità e diagnosi.
- 40) Il nuovo programma di screening dei tumori sostenuto dall'UE nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro prevede anche una revisione della raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, compreso un aggiornamento dei test utilizzati per il carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, e l'eventuale estensione dei programmi di screening organizzati ad altri tipi di tumori, in particolare al carcinoma polmonare, prostatico e gastrico, tenendo conto delle nuove conoscenze basate su dati comprovati.
- 41) Il 2 marzo 2022 il gruppo dei consulenti scientifici di alto livello della Commissione ha presentato il suo parere scientifico intitolato «Lo screening dei tumori nell'Unione europea» sul miglioramento dello screening dei tumori nell'Unione. Tale parere ha raccomandato di aggiornare la metodologia e i test per il carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto e di estendere i programmi di screening organizzati al carcinoma polmonare, prostatico e, in determinate circostanze, gastrico, come indicato nell'allegato. Il parere si basa sulla relazione di riesame delle evidenze «Migliorare lo screening dei tumori nell'Unione europea» del consorzio SAPEA.
- 42) Il gruppo dei consulenti scientifici di alto livello della Commissione ha inoltre consigliato di sfruttare le possibilità tecnologiche e le conoscenze scientifiche in rapido sviluppo per ottimizzare la diagnosi precoce e lo screening dei tumori basato sul rischio in tutta l'Unione.
- 43) Il 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata», che ha tenuto conto anche del documento di lavoro della sua Commissione speciale sulla lotta contro il cancro del 27 ottobre 2020 sui contributi formulati dalla Commissione speciale sulla lotta contro il cancro per influenzare il futuro piano europeo di lotta contro il cancro. La risoluzione ha sostenuto l'avvio di un nuovo programma di screening dei tumori sostenuto dall'UE, come annunciato nel piano europeo di lotta contro il cancro.
- 44) La risoluzione invita inoltre la Commissione a includere altri carcinomi nel programma, sulla base delle evidenze scientifiche più recenti, con obiettivi chiari per ciascun tipo di tumore, a valutare ogni due anni i risultati del programma di screening dei tumori in termini di parità di accesso della popolazione interessata, al fine di registrare le disuguaglianze tra gli Stati membri e le regioni, proporre nuove misure appropriate e adeguare i programmi di screening ai risultati più recenti della ricerca in materia di screening dei tumori,

⁽⁹⁾ <https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc>

⁽¹⁰⁾ <https://ecis.jrc.ec.europa.eu/>

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

Attuazione dei programmi di screening dei tumori

- 1) offrire screening dei tumori basati su dati comprovati e incentrati sul paziente nell'ambito delle priorità nazionali, tenendo conto dei principi fondamentali di sicurezza, etica, impegno pubblico ed equità, attraverso programmi sistematici destinati alla popolazione e, ove opportuno e pertinente, offrire «screening dei tumori stratificati per rischio»; nell'allegato figurano i tipi di tumore e le rispettive popolazioni interessate che dovrebbero essere presi in considerazione;
- 2) attuare programmi di screening accessibili, conformemente agli orientamenti europei e a programmi di garanzia della qualità, ove esistano, attraverso un approccio graduale che tenga conto delle risorse umane e finanziarie disponibili, come pure delle risorse per l'assistenza sanitaria ai fini dell'attuazione dei programmi di screening, nell'ambito delle priorità nazionali;
- 3) agevolare l'elaborazione di protocolli, orientamenti e indicatori sperimentali relativi agli «screening dei tumori stratificati per rischio» per programmi di screening dei tumori accessibili e di alta qualità a livello nazionale e, se del caso, regionale con un copertura territoriale adeguata, anche nelle zone rurali e remote;
- 4) garantire che i benefici e i rischi, compresi l'eccesso di diagnosi e l'eccesso di trattamento eventuali, siano presentati alle persone che partecipano allo screening in modo comprensibile, eventualmente anche nell'ambito di uno scambio tra operatore sanitario e partecipante, consentendo loro di esprimere un consenso informato nel momento in cui decidono di prendere parte ai programmi di screening, e che si tenga conto dei principi dell'alfabetizzazione sanitaria e del processo decisionale informato per aumentare la partecipazione e l'equità;
- 5) assicurare ai pazienti risultati positivi al test di screening procedure diagnostiche e terapie complementari, adeguate e tempestive; offrire assistenza successiva e assistenza psicologica ove necessario, possibile e pertinente; ciò significa che occorre tener conto delle risorse umane e finanziarie nonché della capacità di assistenza sanitaria negli Stati membri;
- 6) rendere disponibili risorse umane e finanziarie, al fine di garantire un'organizzazione e un controllo della qualità appropriati, adeguati ai bisogni a livello nazionale;
- 7) valutare e prendere decisioni relative all'attuazione di un programma di screening dei tumori a livello nazionale o regionale, in funzione dell'incidenza della patologia e delle risorse per l'assistenza sanitaria, degli effetti collaterali, del rapporto costi-benefici dello screening dei tumori e dell'esperienza acquisita con le sperimentazioni scientifiche e i progetti pilota;
- 8) mirare a istituire un sistema di chiamata e di conferma sistematiche e garantire la qualità a tutti i livelli adeguati, assieme a un servizio efficace ed appropriato di diagnosi, di terapia e di assistenza successiva seguendo gli orientamenti basati su dati comprovati;
- 9) garantire che sia prestata la dovuta attenzione alla legislazione in materia di protezione dei dati;

Registrazione e gestione dei dati di screening

- 10) usare adeguati sistemi di dati centralizzati per gestire programmi di screening organizzati dei tumori;
- 11) assicurare, con adeguati mezzi, che tutte le persone interessate dal programma di screening dei tumori siano invitate a prendervi parte;
- 12) mirare a raccogliere, gestire e valutare i dati su tutti i test di screening e le relative valutazioni e diagnosi finali, compresi i dati relativi allo stadio della malattia quando il cancro è individuato nel contesto dei programmi di screening dei tumori;
- 13) raccogliere, gestire e valutare i dati, e prendere in esame, se del caso, l'eventualità di renderli disponibili per la ricerca sul cancro, compresa la ricerca di attuazione e lo sviluppo di possibilità tecnologiche migliorate per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro, nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati;

Monitoraggio

- 14) controllare regolarmente la metodologia e i risultati degli screening organizzati dei tumori e comunicare rapidamente i risultati al pubblico e al personale responsabile dello screening;
- 15) mirare a garantire il trattamento adeguato dei dati e delle informazioni nel sistema europeo d'informazione sul cancro per consentire il monitoraggio degli indicatori di impatto e delle prestazioni dello screening dei tumori e di altre informazioni aggiuntive, nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato tenendo conto delle capacità e delle risorse negli Stati membri e non dovrebbe imporre inutili oneri di registrazione ai sistemi sanitari;

Formazione

- 16) organizzare una formazione adeguata del personale a tutti i livelli per garantire uno screening di alta qualità;

Partecipazione

- 17) cercare di ottenere un elevato livello di partecipazione, basata su un consenso pienamente informato, quando sono proposti screening organizzati dei tumori;
- 18) prendere misure per garantire la parità di accesso allo screening tenendo in debito conto l'eventuale necessità di concentrarsi su determinati gruppi socioeconomici emarginati o determinate regioni del paese;
- 19) garantire, con mezzi adeguati, che le persone con disabilità e quelle che vivono in zone rurali o remote possano accedere ai servizi di screening dei tumori e che le strutture cliniche per lo screening dei tumori siano adatte alle persone con disabilità.

Introduzione di nuovi test di screening tenendo conto dei risultati della ricerca internazionale

- 20) integrare nuovi test di screening dei tumori nell'assistenza sanitaria di base solo previa valutazione mediante sperimentazioni randomizzate e controllate e qualora l'efficacia sia scientificamente dimostrata;
- 21) effettuare, oltre a quelli sui parametri specifici dello screening e sulla mortalità, test sulle successive procedure di diagnosi e terapia, sui risultati clinici, sugli effetti collaterali, sulla morbilità e sulla qualità della vita;
- 22) valutare il livello delle evidenze relative agli effetti dei nuovi metodi mediante raccolta e raffronto dei risultati delle sperimentazioni sulla base di contesti rappresentativi;
- 23) prendere in considerazione l'introduzione, nell'assistenza sanitaria di base, di nuovi e potenzialmente promettenti test di screening, una volta che l'efficacia sia stata dimostrata e si sia tenuto conto di altri aspetti pertinenti quali il rapporto costi-benefici e gli aspetti organizzativi dei vari sistemi sanitari;
- 24) prendere in considerazione l'introduzione nell'assistenza sanitaria di base di nuove e potenzialmente promettenti modifiche dei test di screening esistenti, una volta che l'efficacia della modifica sia stata valutata positivamente, possibilmente utilizzando altri parametri sostitutivi epidemiologicamente convalidati;

Relazione di attuazione e seguito

- 25) riferire alla Commissione sull'attuazione della presente raccomandazione entro tre anni dall'adozione e, successivamente, ogni quattro anni per contribuire al seguito da dare alla presente raccomandazione nell'Unione. La comunicazione dovrebbe essere effettuata senza imporre inutili oneri di comunicazione/registrazione agli Stati membri e ai loro sistemi sanitari.

ACCOGLIE CON FAVORE L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

- 1) riferire, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione della presente raccomandazione, in merito all'attuazione dei programmi di screening dei tumori sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri; analizzare, in collaborazione con gli Stati membri se del caso, il grado di efficacia delle misure proposte e, in cooperazione con gli Stati membri, valutare la necessità di ulteriori azioni;
- 2) incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nella ricerca e nello scambio delle migliori prassi in materia di screening dei tumori al fine di elaborare e valutare nuovi metodi di screening o migliorare quelli esistenti, in particolare, su predittori/test precoci, punteggi o algoritmi e con lo scopo di ridurre l'eccesso di diagnosi e l'eccesso di trattamento;
- 3) sostenere la ricerca europea sullo screening dei tumori, compreso il rapido sviluppo di orientamenti europei e di programmi di garanzia della qualità per contribuire ad assicurare che gli screening dei tumori indicati nell'allegato siano tempestivi, basati su dati comprovati, efficaci sotto il profilo dei costi, pienamente operativi e di qualità garantita; contribuire inoltre a dimostrare i rischi e i benefici sociali ed economici di tali programmi;
- 4) lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per superare gli ostacoli giuridici e tecnici al fine di migliorare l'interoperabilità tra i registri dei tumori e degli screening, altri sistemi nazionali e regionali d'informazione sul cancro, il sistema europeo d'informazione sul cancro, le reti europee di riferimento dedicate al cancro, le infrastrutture digitali europee e altre infrastrutture e fonti di dati pertinenti, nel pieno rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati ed evitando la duplicazione delle attività e delle informazioni trasmesse;

- 5) integrare, se richiesto, gli sforzi nazionali, fornendo assistenza tecnica con attività di informazione, ove pertinenti, destinate al grande pubblico e alle parti interessate in merito ai benefici e ai rischi connessi alla partecipazione ai programmi di screening, tenendo conto dei principi di alfabetizzazione sanitaria e di un processo decisionale informato, al fine di aumentare la partecipazione e l'equità.

Le misure incluse nella presente raccomandazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Oltre a riferire sull'attuazione dei programmi di screening dei tumori (cfr. punto 1), la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Consiglio.

La raccomandazione (2003/878/CE) è sostituita dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. VÁLEK

ALLEGATO

Le specifiche tecniche per lo screening dei tumori elencate di seguito, che soddisfano i requisiti della raccomandazione, saranno ulteriormente precisate negli orientamenti europei accompagnati da programmi di garanzia della qualità. Gli Stati membri sono invitati a valutare le loro disposizioni nazionali e regionali in materia di governance dello screening dei tumori per consentire un'attuazione tempestiva ed efficace di eventuali orientamenti europei nuovi o aggiornati.

L'allegato tiene conto del parere scientifico ⁽¹⁾ del gruppo di consulenti scientifici di alto livello sul miglioramento dello screening dei tumori in tutta l'UE. Tale parere scientifico propone di estendere i programmi di screening organizzati al carcinoma polmonare e prostatico nonché al carcinoma gastrico nei paesi che presentano i tassi di incidenza e di mortalità più elevati per il carcinoma gastrico. Tuttavia, sono necessarie ulteriori evidenze in merito all'efficacia reale, all'efficacia in termini di costi e alla fattibilità di particolari strategie di screening.

Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione l'attuazione dei seguenti screening dei tumori, sulla base di evidenze scientifiche conclusive, valutando e prendendo decisioni a livello nazionale o regionale in funzione dell'incidenza della malattia e delle risorse disponibili per l'assistenza sanitaria, dell'equilibrio tra danni e benefici e del rapporto costi-benefici dello screening dei tumori, nonché dell'esperienza acquisita con le sperimentazioni scientifiche e i progetti pilota. Per le persone che presentano un rischio maggiore di un particolare tumore, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione programmi specifici con intensità e popolazioni destinatarie estese, tenendo conto delle evidenze scientifiche e del contesto locale.

Carcinoma della mammella:

alla luce delle evidenze presentate negli orientamenti europei ⁽²⁾, si raccomanda lo screening del cancro al seno con mammografia per le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Si suggeriscono un limite minimo di età di 45 anni e un limite massimo di età di 74 anni. Si suggerisce l'uso della tomosintesi digitale della mammella o della mammografia digitale. L'uso di immagini a risonanza magnetica (MRI) dovrebbe essere preso in considerazione se opportuno dal punto di vista medico.

Carcinoma della cervice uterina:

effettuare il test per il virus del papilloma umano (HPV) utilizzando solo saggi convalidati clinicamente come test di screening preferiti per le donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni, con un intervallo pari o superiore a cinque anni. Considerare di adattare l'età e gli intervalli al rischio individuale in base all'anamnesi vaccinale HPV delle persone e valutare anche la possibilità di offrire kit che consentano alle donne di eseguire l'autoprelievo di un campione, in particolare le donne che non rispondono agli inviti allo screening.

Carcinoma del colon-retto:

il test immunochimico fecale (FIT) quantitativo è considerato il test di screening preferito per le persone di riferimento per la colonoscopia di follow-up, di età compresa tra i 50 e i 74 anni. Le informazioni quantitative ricavate dai risultati del FIT potrebbero essere utilizzate sulla base di ulteriori ricerche al fine di attuare strategie mirate ai rischi, introducendo soglie definite in base al sesso, all'età e ai risultati dei test precedenti. L'endoscopia può essere adottata come strumento primario per attuare strategie combinate.

Carcinoma polmonare:

in considerazione delle evidenze preliminari a favore dello screening con l'utilizzo della tomografia computerizzata a bassa dose e della necessità di un approccio graduale, i paesi dovrebbero esaminare la fattibilità e l'efficacia di questo programma, ad esempio utilizzando studi di attuazione. Il programma dovrebbe integrare approcci di prevenzione primaria e secondaria, a cominciare dalle persone ad alto rischio. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'identificazione e targeting di profili di rischio elevato, a cominciare dai forti fumatori e dagli ex forti fumatori, e gli Stati membri dovrebbero approfondire la ricerca su come raggiungere e invitare il gruppo interessato, in quanto non esistono dati sistematici (documentazione) sulle abitudini di fumo. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione all'identificazione e targeting di altri profili di rischio elevato.

⁽¹⁾ Parere scientifico del gruppo di consulenti scientifici di alto livello sul miglioramento dello screening dei tumori in tutta l'UE: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519a9bf4-9f5b-11ec-83e1-01aa75ed71a1>

⁽²⁾ European guidelines on breast cancer screening and diagnosis | ECIBC (Orientamenti europei sullo screening e sulla diagnosi del carcinoma della mammella | ECIBC) (europa.eu)

Carcinoma prostatico:

in considerazione delle evidenze preliminari e della quantità significativa di screening opportunistici in corso, i paesi dovrebbero prendere in considerazione un approccio graduale, che comprenda la sperimentazione e ulteriori ricerche per valutare la fattibilità e l'efficacia dell'attuazione di programmi ⁽³⁾ organizzati volti a garantire una gestione e una qualità appropriate sulla base dell'analisi dell'antigene prostatico specifico (PSA) per gli uomini, in combinazione con un'immagine a risonanza magnetica (MRI) supplementare come test di follow-up.

Carcinoma gastrico:

le strategie di screening e trattamento dell'*Helicobacter pylori*, compresi gli studi di attuazione, dovrebbero essere prese in considerazione nei paesi o nelle regioni all'interno dei paesi che presentano tassi di incidenza e di mortalità elevati per il carcinoma gastrico. Lo screening dovrebbe riguardare inoltre le strategie per l'identificazione e la sorveglianza dei pazienti con lesioni precancerose dello stomaco non correlate all'infezione da *Helicobacter pylori*.

⁽³⁾ cancer-screening-workshop-report-01.pdf (sapea.info)

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e dell'entità cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2433 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2428 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 473/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dell'entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2433 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2428 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone e tale entità debbano essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 15 gennaio 2023 le persone e l'entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 1.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2022/C 473/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽²⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2433 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2428 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/235/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2022/2433, e del regolamento (UE) n. 359/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2428.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/235/PESC e nel regolamento (UE) n. 359/2011.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51.

⁽³⁾ GUL 318 I del 12.12.2022, pag. 35.

⁽⁴⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 318 I del 12.12.2022, pag. 1.

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 473/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 6 gennaio 2023 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 20.

Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 473/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 ⁽⁵⁾.

L'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 non si applica fino al 1° gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 20.

⁽⁵⁾ Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220916&qid=1666170179071>

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2022/C 473/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento è l'unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/2432, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2430.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, sarà disciplinato dalle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 318 I del 12.12.2022, pag. 31.

⁽⁴⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁵⁾ GUL 318 I del 12.12.2022, pag. 20.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 dicembre 2022

(2022/C 473/07)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0562	CAD	dollari canadesi	1,4428
JPY	yen giapponesi	144,86	HKD	dollari di Hong Kong	8,2103
DKK	corone danesi	7,4379	NZD	dollari neozelandesi	1,6523
GBP	sterline inglesi	0,86006	SGD	dollari di Singapore	1,4284
SEK	corone svedesi	10,9075	KRW	won sudcoreani	1 377,93
CHF	franchi svizzeri	0,9855	ZAR	rand sudafricani	18,4697
ISK	corone islandesi	150,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,3670
NOK	corone norvegesi	10,5548	HRK	kuna croata	7,5540
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 524,63
CZK	corone ceche	24,307	MYR	ringgit malese	4,6652
HUF	fiorini ungheresi	416,78	PHP	peso filippino	58,788
PLN	zloty polacchi	4,6923	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9318	THB	baht thailandese	36,708
TRY	lire turche	19,6913	BRL	real brasiliano	5,5560
AUD	dollari australiani	1,5625	MXN	peso messicano	20,9047
			INR	rupia indiana	87,2530

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 473/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Beaujolais»

PDO-FR-A0934-AM02

Data della comunicazione: 28.9.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Denominazioni geografiche e menzioni complementari

Al capitolo I, sezione II, punto 4, del disciplinare sono soppresse le parole «o del nome del comune di provenienza delle uve». Tale modifica, consistente nell'escludere la possibilità di produrre vini che beneficino contemporaneamente della menzione «primeur» o «nouveau» e del nome del comune di provenienza delle uve, ha lo scopo di stabilire l'identità quale vino detto «de garde» (da invecchiamento) dei vini «Beaujolais» seguiti dal nome del comune di provenienza delle uve.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2. Zona geografica

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, lettere a), b) e c), del disciplinare le parole «sono garantiti» sono sostituite dalle parole «hanno luogo» e dopo «indicati di seguito» sono aggiunte le parole «in base al codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente in tal modo la delimitazione della zona geografica.

L'elenco dei comuni che compongono la zona geografica e i nomi di tali comuni sono stati aggiornati senza alcuna modifica del perimetro della zona stessa onde tener conto delle modifiche amministrative intervenute, di cui al codice geografico ufficiale.

Il documento unico è modificato al punto 6.

⁽¹⁾ GUL 9 del 11.1.2019, pag. 2.

Al punto 1 della sezione IV è aggiunta altresì una frase per informare che sul sito dell'INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

3. **Zona di prossimità immediata**

Nel capitolo I, sezione IV, punto 3, lettera a), del disciplinare dopo «indicati di seguito» sono aggiunte le parole «secondo il codice geografico ufficiale del 2021».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2021 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona di prossimità immediata.

L'elenco dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata e i nomi di tali comuni sono stati aggiornati senza alcuna modifica del perimetro della zona stessa onde tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

Il documento unico è modificato alla voce «Condizioni supplementari».

4. **Norme relative al palizzamento e all'altezza del fogliame**

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare sono sopprese le parole «quanto meno è anche» nel testo della disposizione relativa all'altezza del fogliame delle viti non palizzate per la produzione dei vini rossi e rosati. Si tratta della rettifica di un errore redazionale presente nel disciplinare vigente.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

5. **Disposizioni particolari di trasporto del raccolto**

Al capitolo I, sezione VII, punto 1, lettera b), del disciplinare è soppressa la disposizione inerente l'altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina durante la vendemmia meccanica delle uve destinate ai vini rossi e rosati.

Questa pratica è stata assimilata dai produttori e non vi è più alcun motivo perché sia considerata una norma di produzione.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».

6. **Vini che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau»**

Nel capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è introdotta la disposizione relativa al volume di produzione del vino che può beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau», citata in precedenza al capitolo I, sezione IX, punto 2, lettera a). Essendo infatti tale disposizione relativa a un dato volume di produzione, occorre che sia riportata al punto riguardante le rese.

Al fine di una migliore corrispondenza all'identità di vino detto «de garde» dei vini che beneficiano della menzione «Villages», a tali vini è aggiunto un coefficiente specifico destinato al calcolo del relativo volume, che è inferiore rispetto ai vini della denominazione «Beaujolais» senza menzione.

È inoltre precisato su quale superficie dell'azienda agricola possono essere applicati tali coefficienti.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

7. **Controllo della temperatura**

Nel capitolo I, sezione IX, punto 1, lettera f), del disciplinare è soppressa la disposizione specifica riguardante i locali di vinificazione delle uve raccolte mediante vendemmia meccanica. Attualmente, le cantine sono infatti attrezzate in modo adeguato e i produttori della denominazione considerano la disposizione generale soddisfacente.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8. **Disposizioni per tipo di prodotto**

Al capitolo I, sezione IX, punto 2, lettera a), del disciplinare è soppressa la disposizione relativa al volume di produzione del vino con la menzione «primeur» o «nouveau».

È inoltre aggiunta una lettera c) relativa alla data a decorrere dalla quale è ammessa la circolazione tra depositari autorizzati dei vini che beneficino della menzione «primeur» o «nouveau». Il mantenimento di questa data (38° giorno che precede il terzo giovedì del mese di novembre dell'anno della vendemmia) è di fatto necessario per preservare la qualità dei vini, dato il rischio che un trasporto troppo anticipato possa essere causa dell'alterazione di vini non finiti.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9. Disposizioni di confezionamento

Nel capitolo I, sezione IX, punto 3, lettera a), del disciplinare la durata di conservazione dei resoconti delle analisi effettuate prima del confezionamento dei vini è estesa da 6 mesi a un anno, in particolare per agevolare i controlli presso gli operatori.

Alla lettera b) del punto 3 la data ultima di confezionamento dei vini con la menzione «primeur» o «nouveau» è posticipata dal 1° al 31 dicembre dell'anno della vendemmia, allo scopo di limitare le rinunce alla menzione «primeur» o «nouveau» che potrebbero verificarsi. La conseguenza di tali rinunce è l'immissione sul mercato di vini elaborati per conseguire le caratteristiche di vini «primeur», ma che sono poi commercializzati privi di tale menzione in etichetta.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

10. Circolazione tra depositari autorizzati

Al capitolo I, sezione IX, punto 5, del disciplinare è soppressa la lettera b) riguardante la data della messa in circolazione dei vini tra depositari autorizzati.

Tale cancellazione è coerente con l'aggiunta della lettera c) al punto «Disposizioni per tipo di prodotto» per quanto riguarda i vini che beneficino della menzione «primeur» o «nouveau».

Nella sezione IX il titolo del punto 5 è modificato con l'eliminazione delle parole «alla circolazione dei prodotti e».

Al medesimo punto 5 è rimosso il titolo della lettera a).

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

11. Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Al capitolo I, sezione X, punto 1, lettera a), del disciplinare è modificato il numero dei comuni che compongono la zona geografica allo scopo di tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

Il documento unico è modificato di conseguenza alla voce «Legame con la zona geografica».

12. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Al capitolo I, sezione X, punto 1, lettera b), del disciplinare sono soppressi i dati della filiera risalenti al 2008, che sono sostituiti dai dati relativi al 2018.

Il documento unico è modificato di conseguenza alla voce «Legame con la zona geografica».

13. Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti

Al capitolo I, sezione X, punto 2, del disciplinare sono modificate le descrizioni delle caratteristiche organolettiche dei prodotti al fine nello specifico di recepire i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il documento unico è modificato di conseguenza alla voce «Descrizione del vino (dei vini)».

14. Misure transitorie

Nel capitolo I, sezione XI, del disciplinare sono soppressi il punto 1 e la lettera b) del punto 2, essendo le relative misure transitorie ormai obsolete. La numerazione dei paragrafi alla sezione XI è modificata in modo conseguente a tali soppressioni.

Il punto 2 (in precedenza punto 3) recante la misura transitoria relativa alla densità minima di impianto è modificato. L'autorizzazione all'estirpazione parziale della vite in vigore alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Tale deroga riguarda ormai tutti i vini rossi e rosati e non solamente i vini che beneficino della DOP «Beaujolais» senza menzione. Uno specifico coefficiente di riduzione è applicato alle viti per le quali sarà avviata una nuova estirpazione. L'obiettivo è di consentire l'accelerazione della ristrutturazione dei vigneti, in un contesto economico difficile che non permette reimpianti su larga scala, nonché di facilitare la meccanizzazione del vigneto riducendo in tal modo l'uso del glifosato.

È aggiunta altresì una nuova misura transitoria riguardante i vini della denominazione «Beaujolais» seguita dal nome del comune di provenienza delle uve e completata dalla menzione «primeur» ou «nouveau». Poiché in base al disciplinare quest'ultima menzione non è più autorizzata per tali vini, viene riconosciuto per la loro commercializzazione un periodo transitorio che si protrae fino alla vendemmia 2025 compresa, in modo da consentire agli operatori che abbiano presentato tale richiesta almeno dopo la vendemmia 2018 di adeguare la loro offerta.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

15. Obblighi di dichiarazione

Al capitolo II, sezione I, del disciplinare il termine «ispezione» è sostituito dal termine «controllo», data la decisione dell'organismo di tutela e di gestione della denominazione di modificare la modalità di controllo.

Nella medesima sezione I del capitolo II del disciplinare è aggiunta una dichiarazione dell'intento di produrre, da applicare solamente nel caso dei vini seguiti dalla menzione «primeur» o «nouveau» e che riguarda le superfici, il tipo di prodotto (colori, ecc.) e i volumi di tali vini. L'obiettivo è conoscere in anticipo rispetto alla vendemmia i volumi dei vini che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» allo scopo di perfezionare il calcolo del coefficiente atto a determinare i volumi dei vini da poter elaborare come vino della tipologia «primeur» e di limitare in tal modo i volumi di quei vini che non potrebbero essere commercializzati con questa menzione data l'assenza di domanda.

Tale dichiarazione può essere modificata fino al 15 agosto precedente alla vendemmia.

La numerazione dei punti alla sezione XI è modificata in funzione dell'aggiunta suddetta.

La lettera a) del punto 2 (in precedenza punto 1) è modificata in modo che siano precisate le informazioni richieste ai fini della dichiarazione di rivendicazione.

Ai punti 3, 4, 6, 7 e 8 sono modificate le disposizioni relative ai termini degli obblighi di dichiarazione onde facilitare l'esecuzione dei controlli.

Al punto 3 è specificato che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto.

Al punto 4 è stato aggiunto che la presentazione da parte dell'operatore del registro di cui all'articolo D.645-18-II del *Code rural et de la pêche maritime* (codice rurale e della pesca marittima) all'organismo di controllo autorizzato costituisce una dichiarazione di immissione in consumo.

Nel punto 5 è indicato che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 4 e 7 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di operazioni effettuate dagli operatori. È aggiunto anche un riferimento alla dichiarazione di riclassificazione (punto 8). È specificato che tali dichiarazioni riepilogative vanno trasmesse all'organismo di controllo almeno 10 giorni prima della fine del trimestre.

Al punto 6 è indicato che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero dall'organismo di controllo autorizzato.

Al punto 8 sono introdotte precisazioni sulle modalità inerenti la dichiarazione di riclassificazione.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

16. Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Nel capitolo III, sezione II, del disciplinare è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo.

Il primo paragrafo è modificato e il secondo paragrafo soppresso in conformità delle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

17. Varietà di uve da vino

Le varietà riportate nel disciplinare sono state classificate nel documento unico iniziale (2011) alla categoria delle varietà di uve da vino che figurano nell'elenco stabilito dall'OIV.

Già dalla sua prima versione il disciplinare indicava varietà principali e varietà accessorie.

Le stesse sono state classificate rispettivamente come «Varietà» nel presente documento unico e come «Varietà secondarie» alla voce «Condizioni supplementari».

Il documento unico è modificato al punto 7.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Beaujolais

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1. *Vini bianchi, vini bianchi che beneficiano delle menzioni «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi presentano un bell'aspetto brillante, sono pieni al naso con aromi di frutti a polpa bianca e di agrumi e offrono al palato un finale piacevole ed equilibrato. Come nel caso dei vini bianchi con la menzione «Villages», questi vini presentano talvolta una nota di vaniglia, se sono stati contenuti in botti. I vini bianchi Villages hanno una veste dorata secondo un'ampia gamma di sfumature, presentano all'olfatto note floreali e minerali e si offrono al palato pieni ed equilibrati. I vini bianchi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 % e non superano in seguito all'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. I vini bianchi che beneficiano della menzione «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari all'11 % e non superano in seguito all'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

Il tenore di zuccheri fermentescibili (vini finiti pronti per essere immessi in consumo) è inferiore o uguale a 3 grammi per litro oppure è inferiore o uguale a 4 grammi per litro se l'acidità totale (H_2SO_4) è superiore o uguale a 2,7 grammi per litro.

Il tenore di acidità volatile è inferiore o uguale a 14,17 milliequivalenti per litro (vini finiti pronti per essere immessi in consumo).

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Vini Rossi O Rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi presentano un colore chiaro e sono noti per la loro fragranza fruttata e per essere vini facilmente bevibili, dagli aromi fruttati e floreali, apprezzati sin da quando sono vini molto giovani. I vini rosati hanno generalmente un aspetto luminoso, un sentore fresco, aromi in bocca di frutti rossi e un sapore sottile, morbido e dissetante, e si degustano piuttosto giovani. I vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau», riservata ai vini rossi e rosati, hanno una veste brillante, di colore meno intenso rispetto ai vini da invecchiamento, e sono vini freschi e soavi, che si presentano al palato aromatici, fruttati e aspri. Sono vini destinati a essere consumati rapidamente, vale a dire entro un periodo tra 6 e 12 mesi dopo l'elaborazione. I vini rossi e rosati hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10 % e non superano in seguito all'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. Il tenore di zuccheri fermentescibili (vini finiti pronti per essere immessi in consumo) è inferiore o uguale a 3 grammi per litro. Il tenore di acidità volatile è inferiore o uguale a 14,17 milliequivalenti per litro (vini finiti pronti per essere immessi in consumo) oppure inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro (lotto non confezionato) per i vini con la menzione «primeur» o «nouveau». Per i vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau» il tenore di SO₂ è inferiore o uguale a 100 milligrammi per litro per i vini rossi e inferiore o uguale a 150 milligrammi per litro per i vini rosati (vini finiti pronti per essere immessi in consumo a norma dell'articolo D.645-18-I del *Code rural et de la pêche maritime*).

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Vini rossi o rosati che beneficiano delle menzioni «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi che beneficiano della menzione «Villages» hanno un colore più intenso, sono franchi all'olfatto nonché potenti, strutturati e armoniosi al palato. Possono conservarsi per parecchi anni. I vini rosati che beneficiano della menzione «Villages», di minore diffusione e ricercati, sono dotati di un colore tra il frutto del pomelo e la pesca e offrono aromi di frutti rossi aspri, presentandosi al palato con un sapore pieno e spiccato, morbido e rinfrescante.

I vini rossi e rosati con la menzione «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 % e non superano in seguito all'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Il tenore di zuccheri fermentescibili (vini finiti pronti per essere immessi in consumo) è inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

Il tenore di acidità volatile è inferiore o uguale a 14,17 milliequivalenti per litro (vini finiti pronti per essere immessi in consumo).

Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. *Pratiche enologiche essenziali*

1.

Pratica enologica specifica

- Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.
- Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
- Al fine di preservare la caratteristica di vino novello che costituisce la specificità dei vini rossi e rosati che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau»:
- i vini sono ottenuti esclusivamente da uve raccolte nello stesso anno;
- la durata della macerazione è inferiore o uguale a 10 giorni.
- In seguito all'arricchimento i vini rossi e rosati non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,50 %.
- In seguito all'arricchimento i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
- Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal *Code rural et de la pêche maritime*.

2.

Pratica colturale

- Densità d'impianto

I vigneti presentano una densità minima d'impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è superiore o pari a 0,80 metri.

A condizione che sia rispettata la densità minima di 5 000 ceppi per ettaro, per favorire la meccanizzazione i vigneti possono presentare interfilari con una distanza inferiore o pari a 3 metri.

3.

Pratica colturale

- Norme di potatura

La potatura è completata entro il 15 maggio.

I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni indicate in appresso.

Vini bianchi

- potatura a Guyot semplice con 8 gemme franche al massimo sul capo a frutto e 1 sperone recante non più di 2 gemme franche;
- oppure potatura detta «à queue du Mâconnais» (ad archetto) per cui ciascun ceppo reca un capo a frutto con 12 gemme franche al massimo e 1 sperone con non più di 2 gemme franche.

Vini rossi e rosati

Con un massimo di 10 gemme franche per ceppo:

- potatura corta (allevamento ad alberello, a ventaglio o a cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con speroni in numero da 3 a 5 recanti 2 gemme franche al massimo e, nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche 1 sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;
- oppure potatura a Guyot semplice, con un massimo di 6 gemme franche sul capo a frutto e 1 sperone recante non più di 2 gemme franche;
- oppure 2 tralci con 3 gemme franche al massimo.

In caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

- Disposizioni relative alla raccolta meccanica di parcelle destinate a produrre vini rossi o rosati:
- i contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare;
- le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.

5.2. *Rese massime*

1. *Vini bianchi*

75 ettolitri per ettaro

2. *Vini rossi e rosati*

65 ettolitri per ettaro

3. *Vini rossi che beneficiano della menzione «supérieur»*

63 ettolitri per ettaro

4. *Vini rossi e rosati che beneficiano della menzione «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve*

63 ettolitri per ettaro

5. *Vini bianchi che beneficiano della menzione «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve*

73 ettolitri per ettaro

6. *Zona geografica delimitata*

a) - La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice ufficiale geografico del 2021.

- Dipartimento del Rhône: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliéas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légnay, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchamp, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Ouillères, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).
- Dipartimento della Saône-et-Loire: Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vérand.

- b) - Per la menzione «Villages» la raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice ufficiale geografico del 2021.
- Dipartimento del Rhône: Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Chénas, Chiroubles, Denicé, Emeringes, Fleurie, Juliéas, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Ouillères, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Villié-Morgon.
 - Dipartimento della Saône-et-Loire: Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d'Anelles, Saint-Vérand.
- c) - La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Beaujolais» seguita dal nome del comune di provenienza delle uve hanno luogo nel territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice ufficiale geografico del 2021.
- Dipartimento del Rhône: Les Ardillats, Beaujeu, Blacé, Cercié, Charentay, Denicé, Emeringes, Jullié, Lancié, Lantignié, Marchampt, Montmelas-Saint-Sorlin, Odenas, Le Perréon, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Ouillères, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Julien, Saint-Lager, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard.
 - Dipartimento della Saône-et-Loire: Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Symphorien-d'Anelles.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B

Gamay N

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1. Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende lungo il margine orientale del Massiccio centrale, nell'alta valle della Saône e nel cuore della regione di cui reca il nome. La zona vitivinicola si estende, tra le città di Lione e di Mâcon, per 55 chilometri da nord a sud e tra 15 e 20 chilometri da est a ovest, tra la pianura della Saône, affluente del Rodano, e i «Monts du Beaujolais», a un'altitudine compresa tra 180 e 550 metri.

La zona geografica racchiude pertanto il territorio di 77 comuni del dipartimento del Rhône e di 11 comuni del dipartimento della Saône-et-Loire.

La zona di produzione delimitata per la menzione «Villages» è ubicata nella metà settentrionale della zona geografica sul territorio di 30 comuni del dipartimento del Rhône e di 8 comuni del dipartimento della Saône-et-Loire.

Nel paesaggio del Beaujolais viticolo si distinguono due grandi famiglie di formazioni geologiche.

A nord le antiche formazioni risalenti al Paleozoico che formano rilievi dalle sommità arrotondate. Si tratta di rocce formatesi durante l'orogenesi ercinica, ossia graniti, rocce porfiriche, scisti e rocce sedimentarie vulcaniche spesso metamorfiche. A seguito dell'alterazione, queste rocce danno origine a suoli sabbiosi o argillosi a reazione acida.

A sud affiorano formazioni sedimentarie più recenti (periodi Triassico e Giurassico, appartenenti all'era Secondaria). Sono principalmente rocce calcaree che formano rilievi più accentuati rispetto alla parte settentrionale, disposti in costoni allungati. I suoli sono in generale più argillosi e più profondi.

Ai piedi delle colline, formazioni risalenti al Quaternario, costituite da antiche terrazze alluvionali, colluvi e coni di deiezione, ricoprono il substrato antico.

Quali che siano le formazioni del sottosuolo, le colline sono orientate principalmente a est e a sud.

La regione è immersa in un clima oceanico degradato soggetto a influenze continentali (temporali estivi, nebbie gelate d'inverno) e provenienti principalmente da sud (calore estivo, massime precipitazioni in autunno e primavera).

I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale nel proteggere dai venti provenienti da ovest, attenuando in tal modo l'influsso oceanico. L'effetto dovuto al föhn, generato da questi rilievi, rende più secca l'aria oceanica, riducendo la nebulosità e contenendo le precipitazioni.

Anche l'ampia valle della Saône svolge un ruolo assai determinante per il clima locale, canalizzando le masse d'aria di provenienza meridionale, accentuando la luminosità e mitigando le escursioni termiche.

8.2. *Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame*

«Occorre risalire al III secolo della nostra era per assistere al definitivo affermarsi della coltura della vite nella regione lionese.» [Viala P. et Vermorel V., 1902]. Nel 280 d.C. l'imperatore Marco Aurelio Probo consente ai Galli di possedere delle vigne, in particolare sui Monts d'Or, nei pressi di Lione.

Nel XVIII secolo il commercio dei vini del Beaujolais si espande, generando grandi trasformazioni nella zona di produzione. È in quell'epoca che si configura il paesaggio così come appare nel 2009. Con l'espansione delle città, l'industrializzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, il XIX secolo è un periodo di cruciale importanza per questa zona vitivinicola. Il sud si orienta verso la produzione di vini leggeri, fruttati e dissetanti, per alimentare il vicino mercato lionese. Il nord, maggiormente indirizzato verso Mâcon e i mercati del nord della Francia, privilegia la produzione di vini più concentrati, adatti all'invecchiamento e al trasporto.

Alla fine degli anni '20 nascono le prime cantine cooperative seguite negli anni '50 da una seconda serie di cantine che contribuiscono al generale miglioramento della qualità dei vini e agevolano lo sviluppo e l'organizzazione della vinificazione nel Beaujolais.

La denominazione di origine controllata «Beaujolais» è riconosciuta per decreto il 12 settembre 1937. I produttori dei comuni settentrionali, i cui vini robusti e di lunga conservazione contrastano con i vini più leggeri e fruttati prodotti nel sud, desiderano distinguersi e sollecitano il riconoscimento di una denominazione di origine controllata specifica. Nel 1943 i loro tentativi approdano così alla pubblicazione di un elenco di 31 comuni autorizzati ad aggiungere il loro nome al nome «Beaujolais». Il 21 aprile 1950 i 31 comuni sono raggruppati in una sola unità che trova la sua attuazione concreta nell'aggiunta della menzione «Villages».

Il Beaujolais è l'unica regione viticola nella quale la proporzione del vino giovane è tanto rilevante, grazie soprattutto al vitigno Gamay N che rende possibile la produzione del vino della tipologia «primeur». Già nel XIX secolo, alcuni commercianti molto abili acquistano il vino «al torchio», lo ritirano immediatamente e nelle settimane successive presentano il «Beaujolais nouveau» ai distributori e ai gestori di caffè e ristoranti a Parigi e Lione. La fermentazione dei vini avviene spesso durante il trasporto, il che protegge al meglio i vini stessi da ogni alterazione.

La storia del «Beaujolais nouveau» è contraddistinta da una serie di mutamenti di carattere normativo. Nel 1951 l'Union viticole du Beaujolais richiede la possibilità di vendita dei propri vini novelli prima della data del 15 dicembre; la richiesta è accolta il 13 novembre 1951, data in cui compare una nota amministrativa dell'autorità per le imposte indirette in cui si precisano le condizioni in base alle quali «determinati vini a denominazione controllata possono essere commercializzati immediatamente senza attendere la data dell'autorizzazione generale fissata al 15 dicembre prossimo». Nasce così ufficialmente il fenomeno «Beaujolais nouveau». Bisogna tuttavia attendere il 1985 perché l'immissione in commercio del «Beaujolais nouveau» avvenga il terzo giovedì del mese di novembre.

I volumi commercializzati aumentano vertiginosamente a partire dagli anni '60, raggiungendo circa 500 000 ettolitri a metà degli anni '80, senza però mai superare la metà della produzione totale del Beaujolais. Di fatto, affinché i vini della tipologia «primeur» siano pronti rapidamente, al completamento della fermentazione malolattica, e perché presentino un carattere fresco, amabile, aromatico e fruttato, i produttori privilegiano, in base all'annata, le loro parcelle più precoci, praticano macerazioni più brevi e selezionano le partite che rivelano la croccantezza dell'uva e i particolari aromi della fermentazione. Questi vincoli di carattere tecnico portano ogni azienda agricola a limitare la produzione di vino «primeur» a una parte del raccolto.

I vigneti sono interamente dedicati alla produzione di vini rossi, rosati e bianchi. Per i vini rossi e rosati, la varietà d'uva principale è il vitigno Gamay N. Ai fini del controllo sulla fertilità di questo vitigno, le viti sono potate mediante potatura corta, principalmente secondo l'allevamento «ad alberello», con potatura a speroni.

I vini bianchi sono ottenuti unicamente dal vitigno Chardonnay B.

Allo scopo di preservare il più possibile i caratteri fruttati, i produttori sono soliti praticare la vinificazione tipica della regione del Beaujolais basata sulla macerazione semi-carbonica.

La zona vitivinicola del «Beaujolais» è caratterizzata da parcelle di modeste dimensioni (in media 0,3 ettari) offrendo in tal modo un paesaggio caratterizzato da intarsi di vigneti. Nel 2018 i vini della DOC «Beaujolais» riguardano un'estensione di circa 4 500 ettari destinati a una produzione di 240 000 ettolitri mentre i vini che beneficiano della menzione «Villages» o del nome del comune di provenienza delle uve interessano circa 3 700 ettari per una produzione annuale di 200 000 ettolitri, la cui vinificazione è ripartita tra 1 900 agricoltori, 9 cantine cooperative e alcuni commercianti vinificatori.

8.3. *Interazioni causali*

La regione del Beaujolais, sviluppandosi su una cinquantina di chilometri dal sud di Mâcon alle porte di Lione, è una zona vitivinicola insolita. Mentre i rilievi dell'entroterra raggiungono un'altitudine di 1 000 metri, la quota che attiene ai vigneti non supera 550 metri. La zona vitivinicola, che occupa per la gran parte i versanti esposti al sole nascente, beneficiando di un clima temperato, è bagnata da piogge regolari ed è immersa in un ambiente luminoso che già preannuncia il meridione e la valle del Rodano. Lo scudo formato dai «Monts du Beaujolais», a occidente, garantisce alla zona geografica condizioni di luminosità e pluviometria particolarmente favorevoli alla maturazione e alla concentrazione e salubrità delle uve.

Dietro un'apparente uniformità, la zona geografica offre tuttavia una certa diversificazione, sotto l'aspetto sia geologico sia paesaggistico, che si esprime nella gamma dei vini: piuttosto potenti e colorati nel nord, su suoli acidi, sono di norma più fruttati e leggeri a sud, su terreni costituiti da substrati essenzialmente calcarei.

Le parcelle delimitate per la vendemmia sono impiantate su suoli poveri e ben drenati delle colline granitiche e argilloso-calcaree. I rilievi e l'ampia apertura verso est proteggono l'uva dalla rugiada mattutina, mentre l'altitudine delle colline preserva i vigneti dalle nebbie invernali che pervadono frequentemente la valle della Saône.

Le vigne destinate alla produzione di vini con la menzione «Villages» sono impiantate esclusivamente su parcelle che presentano suoli acidi, nella parte settentrionale della zona geografica, sui substrati del Paleozoico o sugli spandimenti che ne sono derivati nel Quaternario.

Nel corso delle generazioni gli abitanti hanno imparato a trarre il maggior vantaggio dalle caratteristiche del proprio territorio e hanno saputo adeguare le tecniche di vinificazione del vitigno Gamay N. Grazie alla particolare espressione di questa varietà d'uva, la zona vitivinicola del «Beaujolais» ha acquisito una sua peculiare identità attraverso un marcato orientamento verso la produzione di vini apprezzati quando sono vini giovani. Questi vini novelli sono per natura vini immaturi che rivelano la ricchezza aromatica dell'annata e lasciano trasparire le qualità di potenza ed equilibrio che potranno manifestarsi grazie a una macerazione forse più lunga ma soprattutto dopo un periodo di affinamento. La vinificazione dei vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau» è improntata pertanto a favorire l'aroma fruttato, la morbidezza e la freschezza. La macerazione dei vini destinati all'affinamento è di norma protratta più a lungo in modo da sviluppare la complessità aromatica e la struttura tannica, elementi che favoriscono un buon invecchiamento.

I suoli argillosi della zona geografica della denominazione di origine controllata «Beaujolais» consentono di elaborare partite ricche di colore e morbidezza. Le parcelle destinate alla produzione dei vini con la menzione «Villages», impiantate su suoli sabbiosi originati dalla roccia cristallina offrono la possibilità di elaborare vini equilibrati, armoniosi e dotati di una lunga persistenza aromatica.

Nonostante il facile consumo dei vini nel solo agglomerato lionese, nella zona vitivinicola in questione è stato possibile, ben prima dell'avvento della ferrovia, indirizzare verso Parigi una parte rilevante della produzione locale. Dal XIX al XX secolo i vini del Beaujolais, beneficiando dell'impulso impresso dal posizionamento raggiunto a Parigi e a Lione, ottengono un'indiscutibile diffusione in Francia e nel mondo intero. Per parlare della popolarità del «Beaujolais» è sufficiente dire che questo vino è talvolta presentato come «il terzo fiume di Lione», dopo la Saône e il Rhône. Dal XIX secolo i produttori e commercianti sono soliti mettere in vendita il loro raccolto molto presto. Negli anni '50 gli operatori del commercio locale organizzano e promuovono la commercializzazione dei vini novelli.

Le numerose cantine di degustazione e la recentissima «route des vins» (strada dei vini) attraggono i consumatori conducendoli alla scoperta delle ricchezze del «Beaujolais».

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice geografico ufficiale del 2021.

- Dipartimento della Côte d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevront, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meissey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoirs, Valforêt (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice geografico ufficiale del 2021.

- Dipartimento del Rhône: Chasselay, Dardilly, Deux-Grosnes (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Sain-Bel, Taponas, Villefranche-sur-Saône.
- Dipartimento della Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizay, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-lès-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bussy-la-Mâconnaise, Bussy-sous-Uxelles, Bussy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussièrès, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charresey, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevay, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertrully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flacy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacroix, Laives, Laizé, Lalheue, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Prétay, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Vallerin, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecy-le-Grand,

Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutr -Pouilly, Taiz , Tournus, Uchizy, Varennes-l s-M con, Vaux-en-Pr , Vergisson, Vers, Verz , Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles, Vir .

Zona di prossimit  immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimit  immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini,   costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito in base al codice geografico ufficiale del 2021.

— Dipartimento dell'Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, B ru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carre , Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Ch tel-G rard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chich e, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Ch tel, Dannemoine, Deux Rivi res, Dy , Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-pr s-Chablis, Gy-l'Ev que, H ry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lich res-pr s-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Ch tel, Lucy-sur-Cure, Maligny, M lisey, Merry-Sec, Mig , Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte che corrisponde al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgr ), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Pr hy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-P re, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tisse , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, V zannes, V zelay, V zannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

- Il nome della denominazione di origine controllata pu  essere seguito dalla menzione «sup rieur».
- Il nome della denominazione di origine controllata pu  essere seguito dalla menzione «Villages».
- Il nome della denominazione di origine controllata pu  essere seguito dal nome del comune di provenienza delle uve.
- Il nome della denominazione di origine controllata seguito o no dalla menzione «Villages» pu  essere completato dalla menzione «primeur» o «nouveau».
- I vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau» sono presentati necessariamente con l'indicazione dell'annata.
- Il nome del comune di provenienza delle uve segue il nome della denominazione di origine controllata ed   stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, n  in altezza n  in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
- L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata pu  precisare il nome di un'unit  geografica pi  piccola a condizione:
- che si tratti di una localit  accatastata;

- che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

- L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica ampliata «Vin du Beaujolais».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fc518a15-dce5-4d62-b5f6-18cdb38c8f2

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT